



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 162/17/CIR

VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DI E-DISTRIBUZIONE, AI SENSI DELLA DELIBERA N. 131/17/CIR, CON RIFERIMENTO A QUANTO DISPOSTO, ALL'ARTICOLO 7, COMMA 2, DELLA DELIBERA N. 88/17/CIR IN MATERIA DI COSTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO TECNICO ED ECONOMICO DI ACCESSO ALL'INFRASTRUTTURA ELETTRICA DI E-DISTRIBUZIONE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 16 ottobre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTA la direttiva n. 2014/61/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante “*Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”, di seguito denominato *Decreto*;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificata dalle delibere n. 335/03/CONS e n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 386/17/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 88/17/CIR del 19 luglio 2017 recante: “*Definizione della controversia instaurata da Telecom Italia S.p.A. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. ai sensi dell’articolo 9, del d.lgs. n. 33/16, dell’articolo 23 del d.lgs. 259/03 e del regolamento di cui alla delibera n. 226/15/CONS così come modificato ed integrato dalla delibera n. 449/16/CONS per asserita violazione dell’obbligo di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica*”;

VISTA la delibera n. 131/17/CIR, del 13 settembre 2017, recante “*Integrazione ed errata corrige della delibera n. 88/17/CIR con riferimento a quanto disposto, all’articolo 7, comma 2, in materia di costi previsti dal regolamento tecnico ed economico di accesso all’infrastruttura elettrica di e-distribuzione*”;

VISTA l’istanza di e-distribuzione (nel seguito anche ED) dell’11 ottobre 2017, prot. Agcom n. 72100, in cui la stessa, tenuto conto del fatto che la delibera n. 131/17/CIR prevede che ED, nel caso dovesse sostenere costi ulteriori rispetto al corrispettivo fissato per l’IRU, possa richiedere, all’Autorità, di rivedere le condizioni generali di accesso, ha portato all’attenzione dell’Autorità l’evidenza di costi emergenti non considerati nella delibera n. 88/17/CIR;

CONSIDERATO quanto segue;

1 Premessa

Con nota del 11 ottobre 2017 prot. Agcom n. 72100, perfezionata per le vie brevi a seguito di richieste di chiarimento dell’Autorità, ED ha presentato istanza all’Autorità affinché la stessa possa prevedere, in relazione a quanto disposto con delibera n. 88/17/CIR, nelle Condizioni di accesso alla propria infrastruttura, un corrispettivo a titolo di IRU pari a 4,51 euro al metro (valore uguale a quello approvato dalla delibera n. 88/7/CIR), cui viene aggiunto un corrispettivo incrementale pari a 0,35 euro al metro per minitubo ogni qualvolta l’operatore di telecomunicazione richieda la posa di minitubi addizionali.

La richiesta di ED è stata dalla stessa giustificata dal fatto che la delibera n. 131/17/CIR prevede che ED, nel caso dovesse sostenere costi ulteriori rispetto al corrispettivo fissato per l’IRU, possa procedere, previa comunicazione all’Autorità, a rivedere le Condizioni generali di accesso.

Secondo ED, il corrispettivo di 4,51 euro al metro non assicura la copertura di tutti i costi addizionali per la presenza della rete in fibra ottica, nel caso di più minitubi, tanto più che, dall’esperienza applicativa delle condizioni di accesso alla propria infrastruttura, risulta che il numero medio di minitubi collocati è di gran lunga superiore al numero (pari a 1,5) ipotizzato per la determinazione del corrispettivo indicato nelle Condizioni generali



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di accesso (8,11 euro al metro) e preso alla base delle valutazioni svolte nella controversia di cui alla delibera n. 88/17/CIR.

Inoltre, ED ha fatto presente che nel valore economico indicato nell'istanza, non sono compresi i costi di spostamento della rete in fibra ottica (disinstallazione/installazione, materiale, realizzazione di giunzione ecc.), in caso di interventi di modifica dell'infrastruttura elettrica. Nei suddetti casi di interventi di modifica, sono a carico del gestore dell'infrastruttura fisica soltanto i costi per le attività di sopralluogo e di assistenza (richiesta di disalimentazione dell'infrastruttura elettrica, consegna dell'infrastruttura elettrica all'operatore di telecomunicazione) funzionali a consentire la rimozione della rete in fibra ottica e la successiva installazione sull'infrastruttura elettrica anche mediante la posa di una nuova rete in fibra ottica.

ED ha, pertanto, richiesto il riscontro dell'Autorità in merito a quanto sopra.

L'Autorità, tenendo conto del fatto che la delibera n. 88/17/CIR ha fissato i valori economici con riferimento a caratteristiche e ad attività "tipiche" sottostanti ai servizi di accesso all'infrastruttura elettrica genericamente richiesti da un operatore di telecomunicazioni (e comunque rispondenti alla determinazione della fattispecie emersa nell'ambito della controversia tra ED e Telecom Italia), ha analizzato l'istanza presentata da ED.

In particolare l'Autorità ha valutato il rispetto dei principi stabiliti nella rilevante normativa e i criteri indicati nella delibera n. 88/17/CIR e verificato la ragionevolezza e proporzionalità delle condizioni economiche presentate e, in particolare, della ripartizione dei costi tra il gestore dell'infrastruttura elettrica e l'operatore di telecomunicazioni.

2 Sintesi delle valutazioni e giustificazioni fornite da ED

2.1 Condizioni generali di accesso all'infrastruttura elettrica di e-distribuzione pubblicate il 15 luglio 2016

ED richiama che il corrispettivo relativo all'IRU stabilito nelle Condizioni generali di accesso all'infrastruttura elettrica di ED, pari a 8,11 €/m, è stato determinato in modo da recuperare gli oneri economici incrementali, conseguenti e connessi all'utilizzo dell'infrastruttura elettrica per le attività relative alla rete in fibra ottica.

ED precisa che nell'analisi che ha portato alla determinazione di tale importo si è tenuto conto di un numero medio di minitubi posati in parallelo sull'infrastruttura elettrica pari ad 1,5. Tale dato deriva dall'esperienza maturata da ED nell'ambito di Accordi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

quadro stipulati con differenti Operatori¹ per la realizzazione di reti in fibra ottica sull'infrastruttura elettrica e utilizzati per lo più in aree a fallimento di mercato (su circa 800 km di infrastruttura elettrica utilizzata, il numero di cavi ottici posati è stato sempre 1) e da un parallelismo stimato di 2,5 minitubi per i cluster A e B, a fronte di una maggiore densità abitativa.

Tenuto conto di tale parallelismo, ED ha fornito il dettaglio e la valorizzazione dei costi incrementali a carico di ED per la presenza della rete in fibra ottica. ED ha inoltre dichiarato i costi che ritiene essere dipendenti dal numero di minitubi (costi variabili) rispetto a quelli da considerarsi comuni. In base al parallelismo ipotizzato di 1,5 minitubi su un metro di infrastruttura elettrica, il corrispettivo stabilito nelle Condizioni generali di accesso pubblicate da ED il 15 luglio 2016 (pari a 8,11 €/metro), se ripartito per minitubo, risulta distribuito, a parità di perimetro delle attività svolte, come segue: [omissis] €/metro per il primo minitubo, [omissis] €/metro per ogni successivo minitubo.

ED ha fatto poi rilevare che l'esperienza maturata nell'ultimo anno ha evidenziato un utilizzo dell'infrastruttura elettrica di ED con un parallelismo nettamente superiore a quello ipotizzato in fase di stesura delle Condizioni di accesso. In particolare, dalle richieste di utilizzo delle infrastrutture di ED ricevute negli ultimi 12 mesi, ED rileva un parallelismo medio pari a 5,7 minitubi/metro. Questo valore è da intendersi come valore massimo teorico, in quanto l'effettivo grado di riutilizzo della rete elettrica sarà determinato in fase di esecuzione dei lavori. Inoltre, i parametri di progettazione della rete ottica comunicati a ED dagli operatori di comunicazione elettronica interessati, evidenziano un utilizzo atteso stimabile tra 3 e 3,5 minitubi/metro.

In considerazione di tali volumi, nettamente superiori a quelli presi come riferimento in fase di stesura delle Condizioni di Accesso, ED ritiene necessario introdurre, a copertura dei relativi costi incrementali, un corrispettivo a titolo di IRU per i minitubi successivi al primo.

2.2 Tipologia di costi sottesi all'IRU

ED richiama che, a conclusione del procedimento controversiale di cui alla delibera n. 88/17/CIR, l'Autorità ha stabilito un corrispettivo per l'IRU determinato sulla base di un *benchmark* fra i costi dichiarati da vari Operatori.

ED interpreta tale corrispettivo al netto dei costi a copertura di oneri per lo spostamento della rete in fibra ottica quando lo stesso gestore della rete ospitante modifica (in caso di modernizzazione, spostamento) la propria infrastruttura.

¹ - Accordo quadro per la cessione di Fibra Ottica e costituzione di IRU su infrastrutture di ED, stipulato tra ED e Fastweb nell'ottobre 2013;

- Accordo quadro per la cessione di diritti d'uso su infrastrutture di posa per cavi TLC e per la prestazione di servizi opzionali, stipulato tra ED e Infratel nel giugno 2014;

- Accordo quadro per la costituzione di IRU su infrastrutture di ED e la cessione di Fibra Ottica, stipulato tra ED e TIM nel novembre 2014.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Mutuando tale approccio e lasciando in capo ad ED i soli costi incrementali legati alla messa a disposizione dell'infrastruttura elettrica (es. consegna in sicurezza della rete elettrica, manovre sulla rete elettrica, preavviso utenza per interruzione del servizio, etc.) e ponendo a carico dell'operatore di comunicazione elettronica gli oneri propri di esecuzione dei lavori di spostamento della fibra ottica sulla nuova infrastruttura elettrica (es. materiali, appalti di posa, disinstallazione, etc.), i costi ricompresi nel valore di IRU risultano pari a 4,51 €/metro per il primo minitubo, per IRU a 20 anni, Nel caso di posa di ulteriori minitubi, i relativi costi a carico di ED risultano pari a 0,35 €/metro/minitubo, in considerazione del fatto che tutti i costi non direttamente dipendenti dal numero di minitubi sono ricompresi nel valore di 4,51 €/metro e di ulteriori economie di scala legate all'elevato parallelismo.

3 Considerazioni dell'Autorità sull'istanza di ED

La delibera 131/17/CIR prevede che l'Autorità si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti alla luce dell'effettivo utilizzo e andamento della domanda delle infrastrutture fisiche di distribuzione elettrica e delle relative attività di gestione (e relativi costi) nel tempo.

Tuttavia, nel caso in cui ED, nel corso della futura effettiva operatività del Regolamento di accesso e dell'applicazione dei prezzi di cui all'articolo 7, dovesse rilevare di incorrere in ulteriori costi, laddove apprezzabili, non remunerati dal prezzo fissato dalla delibera n. 88/17/CIR, ai sensi dell'articolo 2 della stessa delibera potrà procedere, purché giustificato sulla base di spese documentate, previa comunicazione all'Autorità, a rivedere le Condizioni generali di accesso all'infrastruttura elettrica di e-distribuzione.

L'Autorità, nella valutazione di tali costi, verificherà che le condizioni economiche proposte rispettino i principi non discriminazione e di causalità e corretta imputazione dei costi, al fine di evitare che si verifichino situazioni di doppia remunerazione delle attività sottostanti alla messa a disposizione delle infrastrutture fisiche da parte di ED agli operatori di comunicazione elettronica.

Tale previsione è giustificata dal comma 1 dell'articolo 2 della stessa delibera n. 88/17/CIR laddove prevede che "Il Regolamento tecnico ed economico si intende automaticamente modificato dagli aggiornamenti effettuati da ED e comunicati all'Operatore, salva la facoltà dello stesso di adire le competenti Autorità"².

² Il comma 2 specifica che *"le Parti possono stabilire, nel contratto (che recepisce le Condizioni generali e tecniche di accesso pubblicate al momento della sua sottoscrizione, fatte salve eventuali modifiche bilaterali), le modalità di modifica dello stesso, fermo restando che le modifiche delle condizioni tecniche*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Conseguentemente ED ha comunicato all'Autorità le condizioni economiche di accesso all'infrastruttura, fornendo una giustificazione delle stesse.

L'Autorità, alla luce delle giustificazioni fornite e dei dati fin qui disponibili, ritiene che l'istanza di ED sia ammissibile avendo la stessa allegato gli elementi di dettaglio sulla domanda e sui costi previsti dalla delibera n. 131/17/CIR.

Sulla base delle esperienze operative maturate da ED nell'ambito di Accordi quadro stipulati con differenti operatori precedentemente alla pubblicazione, a luglio 2016, delle Condizioni di accesso, ED ha dichiarato (anche nel corso della controversia) di aver determinato i costi di accesso (8,11 €/m) nell'ipotesi di un numero medio di minitubi posati in parallelo sull'infrastruttura elettrica pari ad 1,5. Valore dichiarato da ED, in una specifica e ben determinata condizione di domanda e costi emergenti.

In questa istanza, ED ha segnalato che l'esperienza maturata nell'ultimo anno ha evidenziato un utilizzo della propria infrastruttura elettrica con un parallelismo nettamente superiore a quello ipotizzato in fase di stesura delle Condizioni di accesso e pari a un valore medio teorico, sulla base delle richieste preliminari, di 5,7 minitubi/metro, e pari a 3,2 minitubi/metro, sulla base dei criteri di progettazione allegati dai richiedenti accesso.

In considerazione di tali volumi, nettamente superiori a quelli presi come riferimento in fase di stesura delle Condizioni di Accesso, ED ritiene necessario introdurre, a copertura dei relativi costi incrementali, un corrispettivo (marginale) a titolo di IRU per i minitubi successivi al primo.

A tale riguardo l'Autorità rileva che, effettivamente, il livello di domanda sperimentata da ED nel corso dell'ultimo anno è pari ad almeno il doppio di quella attesa al momento della definizione del Regolamento di accesso e, per l'effetto, nel corso della delle valutazioni di costo svolte nella controversia e che avevano consentito di determinare un valore medio forfetario, indipendente dal numero dei minitubi, e pari a 4,51 Euro/metro.

Con riferimento ai costi di accesso all'infrastruttura, questi si riferiscono ai costi connessi e generati dalle attività di cui al paragrafo 5.6.6 della delibera n. 88/17/CIR.

Ciò premesso, si fa rilevare che la valorizzazione svolta dall'Autorità, di cui alla delibera n. 88/17/CIR, è stata basata di un *benchmark* di mercato – modello cui spesso si

ed economiche varranno per gli accordi attuativi e attività successive alle modifiche stesse. In caso di lite e contrasto insanabile, su possibili nuove Condizioni di accesso pubblicate successivamente alla sottoscrizione del contratto, le Parti potranno adire l'Autorità in controversia. In virtù del principio di non discriminazione, le modifiche concordate tra le Parti o definite in controversia, ai sensi del Decreto sono riportate, da e-distribuzione, nelle nuove Condizioni generali di accesso pubblicate, laddove incidano sulle stesse”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ricorre in sede di controversie in assenza di una specifica regolazione dei relativi segmenti di mercato - per cui il valore di IRU, cui all'articolo 7 della delibera n. 88/17/CIR, non è strettamente orientato al costo di gestione, difficilmente determinabile in modo certo a priori, in assenza di dati contabili disponibili al momento dell'adozione della delibera. Nondimeno il valore determinato con il *benchmark* rappresenta un prezzo equo e ragionevole, proprio in ragione della sua natura stilizzata rappresentativa di condizioni analoghe di mercato e di infrastrutturazione.

Ai fini del *benchmark* l'Autorità aveva, in particolare, acquisito i valori di IRU richiesti nel caso di cessione, ad operatori di telecomunicazioni, di Infrastrutture di illuminazione pubblica (IP) cittadina (Infrastrutture interrata, pozzetti di derivazione IP e FO separati, Infrastruttura in condivisione tra cavi IP e minitubi FO), utilizzate in condivisione con i cavi elettrici³.

Il corrispettivo richiesto, nei contratti di cui sopra, è, in genere, commisurato alle spese aggiuntive sostenute per la realizzazione degli interventi richiesti o già effettuati di posa di cavedi, condotti e cavidotti, o di interventi di manutenzione, vigilanza e ispezioni periodiche, o per spese straordinarie di sostituzione chiusini. Inoltre la manutenzione, ristrutturazione e ampliamento dell'infrastruttura fisica risulta, nei casi analizzati, a carico del cedente. Eventuali danni ad infrastruttura fisica sono fatturati a parte. A tale riguardo si rileva che le attività incluse nel *benchmark* di norma non includono il disfacimento e la realizzazione della rete in fibra ottica nei casi di spostamento della rete elettrica. D'altra parte l'inclusione di tali attività a carico di ED, soprattutto in presenza di una domanda superiore a 3 minitubi in parallelo, in luogo di 1,5, determinerebbe un costo aggiuntivo, rispetto a quanto ipotizzato dall'Autorità, che non appare né equo né ragionevole in quanto non coperto dal valore di IRU approvato.

Dall'analisi dei dati contabili allegati da ED emergono i seguenti elementi, valutati dall'Autorità:

- A. il costo incrementale per i minitubi successivi risulterebbe pari al [omissis] del costo di accesso, ossia [omissis] Euro/metro/minitubo (valore efficientabile fino a 0,35 Euro/metro/minitubo). L'Autorità ritiene ragionevoli le stime contabili svolte da ED;
- B. il valore della domanda in termini di minitubi, allegato in questa istanza, è molto maggiore rispetto a quanto considerato nel corso della controversia. L'Autorità,

³ Altre informazioni sono state ottenute nel caso di cessione di infrastruttura fisica utilizzabile nelle reti di teleriscaldamento in un cavidotto distinto dalle tubazioni specificatamente utilizzate per il teleriscaldamento ("terzo tubo"). Il cavidotto può essere in tubo corrugato o tritubo. In tal caso il valore è molto più alto (circa 7 euro/metro), e non utile ai fini del presente procedimento in cui, per lo più, l'infrastruttura è condivisa con i cavi elettrici.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pertanto, ritiene che non si possa trascurare il costo incrementale dei minitubi successivi al primo;

- C. Il valore definito nel corso della controversia anche con l'ausilio del *benchmark* si riferisce ad un valore determinato al netto del costo per lo svolgimento di attività di rifacimento o spostamento della rete in fibra ottica rese eventualmente necessarie per effetto del rinnovo della rete elettrica o di spostamenti di tratte della stessa; attività che risulterebbero a carico dell'operatore di comunicazione elettronica, fatti salvi diversi accordi tra le parti.

L'Autorità ritiene pertanto, sulla base degli elementi fin qui disponibili, di accogliere l'istanza di ED, ai sensi della delibera n. 131/17/CIR, confermando quanto segue:

- I. il costo IRU di 4,51 Euro/metro, per IRU a 20 anni, di cui alla delibera n. 88/17/CIR⁴, si riferisce ad un valore che non include i costi indotti da rinnovi o spostamenti della rete elettrica (comunque non valutati dall'Autorità);
- II. l'incremento (costo marginale) massimo di 0,35 Euro/metro per la posa di ulteriori minitubi rispetto al primo, nel caso di IRU a 20 anni, appare un prezzo equo e ragionevole⁵.

Svolte le verifiche di competenza, l'Autorità ritiene quindi di accogliere l'istanza di ED, svolta ai sensi delle delibere n. 88/17/CIR e n. 131/17/CIR, di integrazione dei costi IRU, in base agli elementi fin qui disponibili e alle informazioni fornite circa l'evoluzione della domanda e la valorizzazione del costo marginale per i minitubi successivi al primo.

RITENUTO opportuno far presente che nei valori di *benchmark* dei costi di accesso indicati nella delibera n. 88/17/CIR, in base al quale è stato determinato il valore di 4,51 Euro/metro, non sono ricompresi – in quanto non oggetto delle valutazioni dell'Autorità - i costi relativi ad attività di rifacimento della rete in fibra ottica in caso di rinnovo o spostamento della rete elettrica, e che quindi è ragionevole che tali costi siano posti a carico dell'operatore di telecomunicazioni;

RITENUTO che le modifiche delle Condizioni di accesso proposte da ED in merito ai costi IRU incrementali (per i minitubi successivi) rispondano, in base agli elementi fin qui prodotti, ai criteri di equità e ragionevolezza di cui al dlgs. 33/2016 e alle disposizioni delle delibere nn. 88/17/CIR e 131/17/CIR;

VISTI gli atti del procedimento;

⁴ Analogo ragionamento vale per i valori fissati dalla stessa delibera per IRU a 10 e 15 anni.

⁵ Gli incrementi nel caso di IRU a 10 e 15 anni andranno, per analogia, determinati da ED.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

In caso di richiesta di accesso di minitubi ulteriori al primo, i valori di cui all'articolo 7, comma 2, della delibera n. 88/17/CIR recante *Costi previsti dal Regolamento tecnico ed economico di accesso all'infrastruttura elettrica di e-distribuzione - capitolo 5-*, ed in particolare i *corrispettivi per la costituzione dell'IRU sull'Infrastruttura elettrica*, sono incrementati di 0,35 Euro/metro/minitubo, per IRU a 20 anni. Tale valorizzazione, così come il corrispettivo di 4,51 €/ metro, non include i costi relativi ad attività di rifacimento della rete in fibra ottica in caso di rinnovo o spostamento della rete elettrica.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle Parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 ottobre 2017

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi